

Copia conforme all'originale
(senza n. 18)

Calanzano, 15 APR. 2011



COPIA CONFORME

15 APR. 2011



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO DIRIGENTE DEL
28 MAR. 2011
(ASSUNTO IL _____ PROT. N. 121)

DIPARTIMENTO

SETTORE N. ___

SERVIZIO N. ___

CODICE N. _____

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N. 2885 del 06 APR. 2011

Autorizzazione alla variante sostanziale in corso d'opera al progetto di parco eolico denominato "Andali" sito nel Comune di Andali (CZ) autorizzato con D.D. n. 1053 del 14/02/2008 - Società Andali Energia s.r.l.

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 N° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.
Il Dirigente del Settore
D.ssa Rosaria Guzzo

Publicato sul BURC N° ___ del ___
Parte _____



Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE ENERGETICHE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE E RISORSE ENERGETICHE

VISTI

- La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14/02/2005 che approva il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) della Regione Calabria;
- La D.G.R. n.55 del 30.01.2006 che approva il documento "*L'eolico in Calabria: Indirizzi per l'inserimento degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale*";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- La L.R. n. 42 del 29 Dicembre 2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";
- L'allegato Sub 1 alla L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE";

VISTA la domanda di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Andali" da realizzarsi nel comune di Andali (CZ), nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, acquisita al prot. n. 4532 di questo Dipartimento in data 04/09/2007, presentata dalla società EPC Energia Progetti & Costruzioni S.r.l.;





Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

VISTO il DDG del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 12412 del 24/08/2007 con il quale è stato escluso dall'ulteriore procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Parco Eolico Andali" in località "Timpone Giudei, Cerza di Galla, La Vizzarra e Ucceluzzo" nel Comune di Andali (CZ);

VISTO il Decreto Dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 1053 del 14/02/2008 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Andali" da realizzarsi nel comune di Andali (CZ) per una potenza complessiva pari a 45 MW, rilasciato dalla Regione Calabria alla società EPC Energia Progetti & Costruzioni S.r.l.;

VISTA la nota del 10/07/2008 prot. n. 5757/DIP con la quale la società EPC Energia Progetti & Costruzioni S.r.l. ha comunicato che in data 22/05/2008 ha costituito la Società Andali Energia S.r.l., atto a rogito notaio Dott. Rocco Guglielmo del 22/05/2008 con racc. n. 23318, che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla realizzazione del suddetto parco eolico;


VISTA la comunicazione di variante sostanziale in corso d'opera presentata dalla Società Andali Energia S.r.l., acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive con nota prot. n. 9520/dip. del 02/07/2009;

VISTO il parere favorevole alla variante in corso d'opera rilasciato dal Nucleo VIA nella seduta del 21/11/2008, trasmesso al Dipartimento Attività Produttive dal Dipartimento Politiche per l'Ambiente della Regione Calabria in data 15/12/2009, prot. n. 23937;

VISTA la documentazione progettuale inoltrata dalla Società "Andali Energia srl" per una potenza complessiva di 45 MW;

VISTA la nota di indizione della Conferenza di Servizi (prot. 534/DIP del 20/01/2010) relativa all'autorizzazione della variante in corso d'opera al progetto Parco Eolico denominato "Andali" proposto dalla società "Andali Energia srl";

VISTA la STMG da parte di TERNA S.p.A. (prot. n. TE/P2007815823 del 21/12/2007) che indica che lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la centrale venga collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kV che sarà collegata in entra esce sulla linea a 380 kV "Rizziconi - Scandale";



Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

VISTA l'accettazione della STMG da parte della società proponente in data 03/04/2008;

VISTA – la delibera del Consiglio Comunale di Belcastro del 30/11/2009 n. 29, avente ad oggetto “Approvazione progetto sottostazione elettrica ed opere connesse della Società Andali Energia s.r.l.” e l’istruttoria preliminare allegata con cui si sottolinea che:

- le connessioni elettriche interessano le seguenti particelle Foglio n. 13 – particelle n.ri 84-290-291-314-315-316-317-286-287-288-143-311-312-313-289-327-326-87-318-319-320-295-296-281-127-368-298-297-308-310-367-309-366-285-284-302-303-305-304-348-349-352-351-341-345-346-306-219-350-126-189-377-376-276-275-274-273-323-322-271-272-328-329-330-337-294-336-293-292-331-332-333-334-206-207-268-267-269-270-299-300-324-325-358-355-356-369-163-196-90-150-195-117; Foglio n. 12 – particelle n.ri 605-606-254; Foglio n. 7 – particelle n.ri 383-375-387-381-374-385-384-379-380-376-377-378-363-364-365-366-367-368-246; Foglio n. 8 – particelle n.ri 196-195-194-193-87-129-100-209-211-191-90-127-217-218-210-192-74-188-189-190-185-8-187-186-212-213-132-206-207-208-181-180-214-169-184-53-55-144-182-183-200-201-202-18-179-172-175-103-7-99; Foglio n. 4 – particelle n.ri 200-201-277-272-275-311-285, classificate secondo il vigente strumento urbanistico in zone "E" Zone di uso Agricolo e Forestale – Settore E.3.1 - Aree di coltivazioni e parte del territorio non interessate da altre destinazioni – Ambito E.1 - Zona di preminente interesse agricolo. Le summenzionate particelle non ricadono in area sottoposta a vincoli ambientali di importanza comunitaria (SIC), sulle stesse non esistono vincoli inibitori ai sensi della L.R. 23/90 e D.Lgs. 42/2004 e non rientrano fra le aree delimitate dal PAI né ricadono in aree sottoposte a vincoli idrogeologici e a Decreto Soverato (L.365/2000);

VISTA – la delibera del Consiglio Comunale di Belcastro del 30/11/2009 n. 30, avente ad oggetto “Approvazione progetto stazione elettrica e raccordi aerei all’elettrodotto Scandale-Magisano della Società Andali energia s.r.l. per conto di Terna S.p.A.” e l’istruttoria preliminare allegata con cui si sottolinea che l’intervento riguardante la stazione 380/150 kw ricade in contrada cappella al Foglio n. 4 sulle particelle n. 295, 296, 297, 311, 272, 285 e 303 classificate secondo il vigente strumento urbanistico in zone "E" Zone di uso Agricolo e Forestale – Settore E.3.1 - Aree di coltivazioni e parte del territorio non interessate da altre destinazioni – Ambito E.1 - Zona di preminente interesse agricolo;





Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

l'intervento raccordi aerei ricade secondo il vigente strumento urbanistico in zone "E" Zone di uso Agricolo e Forestale – Settore E.3.1 - Aree di coltivazioni e parte del territorio non interessate da altre destinazioni – Ambito E.1 - Zona di preminente interesse agricolo e interessa le seguenti particelle: Foglio n. 4, n.ri 295, 296, 297, 80, 16, 96, 195, 194, 125, 70, 136, 120, 240, 237, 236, 241, 243, 317, 242, 239, 312, 313 e 238, le summenzionate particelle non ricadono in area sottoposta a vincoli ambientali di importanza comunitaria (SIC), sulle stesse non esistono vincoli inibitori ai sensi della L.R. 23/90 e D.Lgs. 42/2004 e non rientrano fra le aree delimitate dal PAI né ricadono in aree sottoposte a vincoli idrogeologici e a Decreto Soverato (L.365/2000);

- l'attestazione dell'ufficio tecnico del Comune di Belcastro, prot. n. 162 del 15/01/2010 con cui si certifica che:

- le particelle n. 202, 272, 285, 295, 296, 297, 303, 311, 125, 239 e 54 iscritte al Foglio n. 4:
 - non risultano essere comprese tra i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) e che non esistono vincoli inibitori e tutori ai sensi della L.R. 23/90 e del D.lgs. 42/04 artt. 136 e 142;
 - non risultano essere comprese tra quelle di cui alla L. 365/00 (Decreto Soverato);
 - non risultano essere interessate dal PAI;
- le seguenti aree interferiscono per un breve tratto al cavidotto in MT (30 kV), con la fascia di rispetto di m. 150: al Fosso Valonia lungo la strada comunale denominata Cappelle e interessante le seguenti particelle:
 - al Foglio n. 7 particelle n.ri 385-382-380-375-377-378-363-364-366-367;
 - al Foglio n. 8 particelle n.ri 196-195-194-217-218-189-190-210-185;
 - tratto della strada provinciale n. 5 ricadente ai Fogli n.ri 12 e 13;

VISTA - l'attestazione dell'Ufficio tecnico del Comune di Petronà del 18/11/2009 prot. n. 4136 con cui si certifica che l'area interessata dalla realizzazione delle opere elettriche, a corredo dell'impianto eolico "Andali", così come indicato nel progetto definitivo della variante in corso d'opera, non risulta essere soggetta a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004;



Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

- l'attestazione dell'Ufficio tecnico del Comune di Petronà del 01/09/2009 prot. n. 2480 con cui si certifica che:

1) l'area interessata dalla realizzazione delle opere elettriche a corredo dell'impianto eolico "Andali", così come indicato nel progetto definitivo della variante in corso d'opera e ricadente nelle particelle distinte nel Catasto Terreni al Foglio 34 particelle n.ri 151-150-126-53-75-77-74-52-55-56-47-46-45-152-127-149-110-144-145-146-143 e al Foglio 35 particelle n.ri 11-2:

- non risulta essere compresa tra i siti d'importanza comunitaria (SIC) della rete Europea Natura 2000, delimitati ai sensi della direttiva comunitaria n. 94/43/CEE "Habitat";
- non risulta essere compresa in zone a vincolo archeologico;
- non risulta essere compresa tra quelle di cui alla legge 365/2000 (Decreto Soverato);
- non risulta essere sottoposta a vincolo idrogeologico – forestale, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
- non risulta essere compresa tra quelle non idonee di cui al PAI della Regione Calabria approvato con delibera del C.R. n. 115 del 28/12/2001, pubblicata sul BURC del 25/03/2002;
- non risulta essere soggetta a tutela ai sensi del L.R. 23/1990 e dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004;

2) gli aerogeneratori e le relative infrastrutture a loro servizio ricadono in aree di destinazione urbanistica agricola.

VISTE - l'attestazione dell'Ufficio tecnico del Comune di Andali del 03/11/2009 prot. n. 0253 con cui si certifica:

- 1) che il terreno distinto in agro al Foglio 9 particelle n.ri 161-163 risulta avere la seguente destinazione urbanistica: Zona E – Agricola;
- 2) che il terreno distinto in agro al Foglio 10 particelle n.ri 38-40 risulta avere la seguente destinazione urbanistica: particella n. 38 Zona Insediamenti Industriali ed Artigianali, particella n. 40 all'incirca per metà ricade in Zona E Agricola e all'incirca per metà in Zona Insediamenti Industriali ed Artigianali;





Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

- 3) che il terreno distinto in agro al Foglio 10 particelle n.ri 19-11-88-111-146 risulta avere la seguente destinazione urbanistica: Zona E Agricola;
- 4) che il terreno distinto in agro al Foglio 11 particelle n.ri 121-47-68-67-147-132 risulta avere la seguente destinazione urbanistica: Zona E Agricola;
- 5) che il terreno distinto in agro al Foglio 12 particelle n.ri 52-132-489 risulta avere la seguente destinazione urbanistica: Zona E Agricola.

- l'attestazione dell'Ufficio tecnico del Comune di Andali del 15/01/2010 con cui si sottolinea che:

- 1) l'area interessata alla realizzazione dell'impianto eolico "Andali" e del relativo cavidotto di servizio, così come indicato nel progetto definitivo della variante in corso d'opera:
 - non risulta essere compresa tra i siti di importanza comunitaria (SIC) della rete Europea Natura 2000, delimitati ai sensi della direttiva comunitaria n. 94/43/CEE "Habitat";
 - non risulta essere compresa in zone a vincolo archeologico;
 - non risulta essere compresa tra quelle di cui alla legge 365/2000 (Decreto Soverato);
 - non risulta essere sottoposta a vincolo idrogeologico – forestale, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
 - non risulta essere compresa tra quelle non idonee di cui al PAI della Regione Calabria approvato con delibera del C.R. n. 115 del 28/12/2001, pubblicata sul BURC del 25/03/2002, anche se un breve tratto del tracciato del cavidotto attraversa un'area di attenzione per il pericolo d'inondazione per come riportato sulla Tavola 11 "PAI – Rischio Idraulico";
 - non risulta essere soggetta a tutela ai sensi della L.R. 23/90 e degli artt. 136 e 142 del D.lgs n. 42 del 22.01.2004 a meno di alcuni tratti del cavidotto interrato in MT (30kv) che interferiscono con le fasce di rispetto di 150 m. pertinenti al Fiume Nasari, lungo le Strade Provinciali SP4 – SP5, ed al Torrente Filace, lungo la Strada Provinciale SP10 e la Strada Comunale Cropani – Botricello, come disposto dalla lettera c) dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004;



Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

2) ogni aerogeneratore rispetta una distanza maggiore di 500 m. dalla più vicina unità permanente abitativa, regolarmente censita nel catasto terreni o edilizio urbano così come prescritto dal Regolamento Regionale n. 55 del 3 Gennaio 2006;

3) gli aerogeneratori e le relative infrastrutture a loro servizio ricadono in aree di destinazione urbanistica agricola e al di fuori di aree boscate.

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 10 Febbraio 2010 con cui è stato approvato il progetto di variante proposto dalla società "Andali Energia S.r.l." relativo all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione, realizzazione ed esercizio dell'impianto stesso denominato "Andali" da realizzarsi nel comune di Andali (CZ), per una potenza nominale di 45 MW a seguito dei pareri favorevoli espressi dagli enti competenti che di seguito si riportano:

- **ASP di Catanzaro – Igiene e Sanità Pubblica:** (note prot. n. 4389 del 18/11/2009 e prot. n. 446 del 08/02/2010) parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;
- **ASP di Catanzaro – Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro:** nota (prot. n. 3658 del 16/10/2009) con cui si comunica che l'Ente non ha riscontrato violazioni di legge in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro;
 - il nulla osta è condizionato dal fatto che sarà espresso parere negativo ad ogni qualsivoglia eventuale futura richiesta da parte della ditta di istituire una zona vietata al sorvolo degli aeromobili a protezione dell'impianto in oggetto in quanto tale divieto comporterebbe una forte penalizzazione dell'operatività civile e militare;
 - il parco eolico non dovrà generare interferenze elettromagnetiche tali da compromettere le comunicazioni radio terra/bordo/terra, le presentazioni dei sistemi radar e le indicazioni elettromagnetiche fornite dalle radioassistenze ubicate nelle vicinanze del sito in parola;
- **Comando Militare Esercito "Calabria":** (nota prot. n. 6388 del 21/09/2009) parere favorevole al rilascio, in merito agli aspetti demaniali, del nulla osta militare, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Difesa a richiedere eventuale risarcimento danni o a rimuovere limitazioni provocate alle infrastrutture militari durante l'esecuzione dei lavori;



Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

- In considerazione delle caratteristiche dell'opera e che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata oggetto di bonifica da residuati bellici, e che nel Comune di Andali sono stati rinvenuti n. 1 ordigno, si ravvisa l'opportunità di condizionare il rilascio del nulla osta previo intervento di bonifica a cura della Ditta appaltatrice dei lavori dell'area in questione;
- **Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia:** (nota prot. n. INFR/DEM/06/56386 del 16/09/2009) nulla osta di competenza;
- **Agenzia delle Dogane:** (nota prot. n. A/11997 del 09/11/2009) parere favorevole ai soli fini fiscali con le seguenti prescrizioni:
 - Almeno 30 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere presentata denuncia dell'officina di produzione di energia elettrica all'Agenzia delle Dogane, che si riserva di sottoporre a verifica l'impianto e di dettare ogni eventuale prescrizione volta alla salvaguardia degli interessi erariali;
- **Ufficio Unico dei Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Catanzaro:** nota (prot. n. 803709 del 20/11/2009) con la quale si comunica che i terreni interessati ai lavori per la realizzazione dell'impianto eolico non risultano essere interessati da vincoli di occupazione terreni;
- **Autorità di Bacino Regionale:** nota (prot. n. 090003851 del 20/11/2009) con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera a condizione che:
 - Il cavidotto MT sopra passando il fiume "Nasari" in due tratti (in prossimità dell'aerogeneratore T16 e sul confine comunale Andali-Belcastro in corrispondenza dei quali il PAI prevede altrettante "aree d'attenzione per pericolo d'inondazione", equiparate dall'art. 24 comma 4 delle N.A.M.S. alle aree a "rischio d'inondazione R4" di cui all'art. 21), mediante ponti – già esistenti ed appartenenti a viabilità comunale e provinciale rispettivamente – sia ubicato in corrispondenza dell'impalcato dei ponti stessi, lato valle rispetto alla corrente idrica, in modo da non costituire ostacolo al libero deflusso delle acque, anche in caso di piena. Gli elaborati progettuali di dettaglio dei due attraversamenti, corredati da opportuna




Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

documentazione fotografica, dovrà essere trasmessa all'Autorità di Bacino, prima dell'esecuzione dei lavori;

- **Comunità Montana Presila Catanzarese:** nota (prot. n. 521 del 18/11/2009) con la quale si comunica che sulle aree interessate dall'intervento non insistono vincoli imposti dall'Ente;
- **ARPACAL:** nota (prot. n. 2244/NIR-R/09 del 19/11/2009) con la quale si riconferma il pronunciamento tecnico rilasciato con nota n. 5105/07 del 30/10/07;
- **ANAS:** nota (prot. n. CCZ-0044625-P del 30/12/2009) con la quale si comunica che nell'ambito del territorio interessato dal progetto non ci sono tratti di strade statali rientranti nello stesso;
- **ENAC:** (nota prot. n. 0087617/DIRGEN/AOC del 11/12/2009) nulla osta alla realizzazione del progetto con le seguenti prescrizioni :
 - Segnaletica diurna: le pale dovranno essere verniciate con n. 3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse. Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiori ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore ai 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene;
 - Segnalazione notturna: le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa;
 - La società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle



Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

- navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicata all'ENAC la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione;
- Dovrà essere prevista a cura e spese della società una procedura manutentiva che preveda, tra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile;
 - Dovrà essere comunicata con almeno 30 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Lamezia Terme, all'ENAV e all'Aeronautica Militare CIGA ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione dell'attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa all'ENAC;
 - Infine, qualora la società lo ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori, contendendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi;
- **SoriCal:** (nota prot. n. 9187 del 17/11/2009) parere tecnico favorevole e si attesta che nell'area interessata non sussistono interferenze con infrastrutture idriche regionali;
- **TERNA:** nota (prot. n. TE/P20090014167 del 02/11/2009) con la quale si conferma che la S.E. 380/150-kV risulta univocamente localizzata e che la documentazione ad essa relativa è rispondente ai requisiti tecnici di connessione ai soli fini del completamento delle autorizzazioni necessarie;
- **Provincia di Catanzaro Settore Espropri Servizio Concessioni Stradali:** (nota prot. n. 98874 del 30/10/2009) parere preventivo favorevole di massima alla fattibilità dei lavori di che trattasi sulle pertinenze delle Strade Provinciali n. 3- 4- 5 e 10;
- **Regione Calabria - Dipartimento n. 5 – Attività Produttive - Settore Cave e Miniere:** (nota prot. n. 0631 del 30/10/2007) parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Andali" a condizione che nel caso di attraversamento, anche per il futuro, di scavi o impianti




Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

per la coltivazione di sostanze minerali di cui al R.D. 29/07/1927 n. 1443, la società richiedente rimuova senza vantare alcun diritto ad indennizzo o rimborso, qualora richiesto da questo Dipartimento, gli aerogeneratori, la cabina di centrale e la stazione di trasformazione, i relativi cavidotti interrati;

- **Regione Calabria – Dipartimento n. 6 - Agricoltura Foreste e Forestazione – Settore n. 5:** nota (prot. n. 53559 del 23/11/2009) con la quale si comunica che l'area interessata non è di competenza dell'ufficio poiché la zona ricade fuori del perimetro vincolato di cui agli atti di vincolo, R.D. n° 3267/1923 per gli aspetti relativi alla protezione delle piante di ulivo la Società dovrà acquisire preventivamente all'inizio dei lavori il preventivo nulla-osta del settore competente del Dipartimento Agricoltura, Foresta e forestazione;
- **Regione Calabria - Dipartimento n. 8 – Urbanistica e Governo del Territorio - Settore n. 1:** nota (prot. n. 8948 del 23/12/2009) con la quale si precisa che l'intervento programmato non necessita di alcun parere urbanistico da parte del settore, laddove non si rilevi la necessità di una variante urbanistica;
- **Regione Calabria – Dipartimento n. 9 – Infrastrutture, Lavori Pubblici - Settore n. 1:** nota (prot. n. 4760/mar del 02/10/2009) con la quale si rileva che l'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto n. 1053 del 14/02/2008 è stata concessa in una fase temporale, compresa tra il 01/01/2006 (data dell'effettivo trasferimento alle Province delle competenze regionali di cui alla L.R. n. 34/2002) e il 31/12/2008 (data di entrata in vigore della L.R. 42/2008), nella quale le competenze non erano più della Regione Calabria, in quanto trasferite alle Province. Pertanto, l'eventuale richiesta di emanazione di un atto del procedimento espropriativo oggi, su autorizzazioni concesse in un periodo in cui la competenza non era regionale, comporterebbe l'adozione di un atto da parte di un soggetto diverso da quello competente, trattandosi di materia trasferita. In ogni caso, relativamente alla verifica di eventuali interferenze con infrastrutture acquedottistiche regionali, la società Andali Energia S.r.l. dovrà trasmettere alla Sorical S.p.A. la relativa documentazione progettuale ai fini della valutazione di competenza della Sorical in qualità di soggetto gestore degli acquedotti regionali;



Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

- **Regione Calabria – Dipartimento n. 9 - Settore n. 2:** nota (prot. n. 14073 del 14/10/2009) con la quale si fa presente che ai fini del rilascio dell’Autorizzazione sismica da parte del Servizio tecnico Regionale territorialmente competente, è necessario che la Società, a seguito dell’ottenimento del decreto di Autorizzazione Unica, trasmetta al competente Servizio Tecnico Regionale, il progetto esecutivo redatto in conformità al D.M. 14 gennaio 2008 e alla circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 2 febbraio 2009;
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria:** (nota prot. n. 15474 del 16/09/2009) parere favorevole definitivo fermo restando che tutti gli interventi che comportino movimento terra vengano seguiti da archeologi di provata esperienza, le cui spese dovranno essere assunte a totale carico della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 96 c. 5 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. Con nota prot. 17218 del 16/10/2009 si specifica che il nulla osta definitivo rilasciato con nota prot. n. 15474 del 16/09/2009 si riferisce alla variante in corso d’opera al progetto definitivo;
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria - Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone:** nota (prot. n. 303/P del 09/02/2010) con la quale si esprime parere favorevole con la seguente prescrizione:
 - Nell’attraversamento del fiume Nassari, in corrispondenza del ponte sulla S.P. 5 (Km. 5+0.7), in considerazione delle pregevoli caratteristiche architettoniche dello stesso, il cavidotto sia realizzato sotto la strada provinciale, anziché sul prospetto esterno mediante staffatura;
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria – Servizio Beni Paesaggistici – Settore n. 1 – Tutela e Valorizzazione:** nota (prot. n.7208 del 02/12/2009) con la quale si precisa che ai sensi del D.R.R. n 233/2007 art. 17 comma 3 lett. N, l’Amministrazione non è più competente ad esprimere parere di competenza, alla luce degli attestati rilasciati dai Comuni interessati, che attestano l’assenza dei vincoli inibitori e tutori;



Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie rinnovabili e l'Efficienza energetica – Divisione VI – Fonti rinnovabili di energia:** nota (prot. n. 0123018 del 04/11/2009) con cui si comunica che per l'iniziativa considerata non è previsto il rilascio di alcun parere;
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – Divisione IV – Sezione U.N.M.I.G.:** nota (prot. n. 3791 del 22/09/2009) con cui si esprime nulla osta di competenza con la seguente prescrizione:
 - Che la società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi etc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave"
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni Ispettorato Territoriale Calabria – Settore III:** nota (prot. n. 0013142 del 13/11/2009) con cui conferma il parere favorevole rilasciato in data 27/02/2008 con tutte le prescrizioni indicate;
- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Difesa del Suolo – Divisione V – Territorio:** nota (prot. n. DDS/2009/12205 del 12/11/2009) con cui si comunica che non ha competenza ad intervenire nel procedimento di autorizzazione;

VISTA la dichiarazione resa nella conferenza dei servizi del 23/11/2009 da parte del rappresentante della Snam Rete Gas, il quale dichiara che il metanodotto è interferito con il cavo elettrico nel comune di Belcastro; rilascia parere favorevole a condizione che prima di iniziare i lavori la Società Andali Energia faccia richiesta dell'attraversamento e che nel corso dei lavori osservi le prescrizioni indicate dalla Snam stessa;

VISTA la dichiarazione resa nella conferenza dei servizi del 10/02/2010 da parte del rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Protezione Civile e Geologico - Servizio Autorizzazioni paesaggistiche e Demanio Fluviale, il quale dichiara:





Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

- Esaminata la documentazione trasmessa redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005;
- Considerato che solo alcuni tratti di cavidotto ricadono in ambiti tutelati paesaggisticamente, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e di altri enti e nel rispetto delle altre normative vigenti, esprime parere paesaggistico favorevole alla realizzazione delle opere previste nel presente progetto.

Relativamente alla competenza demaniale, alla luce del Nulla Osta idraulico rilasciato con prot. n. 12829 del 09/02/2010, non si rilevano motivi ostativi all'attraversamento di aree annoverate al demanio fluviale. Si precisa che ove esistano le condizioni, la Società Andali Energia dovrà acquisire regolare concessione demaniale a titolo oneroso, con separato procedimento.

VISTA la dichiarazione resa nella conferenza dei servizi del 10/02/2010 da parte del rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Tutela e Sviluppo Ambientale - Servizi Impianti Produzione Energia, Responsabile del Servizio Impianti produzione Energia, con la quale, visti i pareri rilasciati dagli altri Enti, si esprime parere favorevole relativamente alle opere elettriche accessorie con le seguenti prescrizioni ai sensi L.R. 17/2000:

- Esonerare l'Ente Provincia da ogni responsabilità a danni, persone e cose anche durante l'esecuzione dei lavori;
- Obbligare la Società a comunicare l'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima;
- Per i campi elettromagnetici si dovrà certificare il rispetto dei limiti vigenti previsti dalla legge 36/2001, le misurazioni dovranno essere effettuati da organismi certificati;
- Obbligare la Società a trasmettere alla Provincia di Catanzaro - Servizio Impianti produzione energia, il certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché tutto quanto disposto dall'art. 20 L.R. 17/2000;
- Per quanto concerne la procedura di esproprio relativa al opere elettriche accessorie la Società proponente ha avviato tale procedura ottemperando a quanto prescritto dall'art. 4 comma 1 L.R. 17/2000;
- Si evidenzia che tale parere viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi nonché pareri e concessioni degli enti coinvolti nel procedimento.



Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

VISTA la dichiarazione resa nella conferenza dei servizi del 10/02/2010 da parte del presidente della Conferenza con la quale, con riferimento alle procedure espropriative, si prende atto dell'attestazione del rappresentante del Settore Tutela e Sviluppo Ambientale della Provincia di Catanzaro, si constatata che per quanto attiene alle opere non ricadenti nella competenza provinciale ai sensi della L.R. 17/2000 non sono state adempiute le formalità relative alla procedura espropriativa ex art. 11 del D.P.R. 327/01e si dichiara, pertanto, che l'approvazione del progetto non comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle opere non ricadenti nella competenza provinciale, precisando che per le stesse, qualora sia necessario procedere ad espropriazione, occorrerà attivare le ordinarie procedure richieste dalla citata normativa.

VISTA la dichiarazione del rappresentante della Società Terna che precisa che, tenuto conto che la nuova stazione elettrica e i relativi elettrodotti di collegamento alla linea esistente saranno realizzati da Terna, si rappresenta la necessità, successivamente all'emissione del decreto di Autorizzazione Unica, di provvedere alla volturazione a favore di Terna medesima dell'autorizzazione relativamente alle suddette opere. Al fine di garantire la certezza di realizzazione delle opere è necessario che il decreto di Autorizzazione Unica riporti esplicitamente la pubblica utilità con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente a tutte le aree interessate dalle suddette opere;

CONSIDERATO che la Società "*Andali Energia S.r.l.*" secondo quanto previsto dall'Allegato sub 1 della L.R. n. 42/2008:

- con nota prot. n. 6574/dip del 05/08/2008 ha depositato n. 2 copie del progetto definitivo, variato a seguito delle prescrizioni espresse dagli Enti convocati alla Conferenza di Servizi;

RICHIAMATA la L.R. N. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stata nominata Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive la Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 03 maggio 2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;





Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

VISTA la D.G.R. n. 253 del 05.05.2009 con la quale è stato confermato l'incarico di Dirigente di Settore all'Ing. Ilario De Marco;


VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

RICHIAMATI

- il decreto n. 13046 del 02/07/09 con cui il Dirigente del Settore Politiche Energetiche ha approvato il modello di schema di convenzione relativo al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- la Convenzione stipulata con la Società "*Andali Energia S.r.l.*", n. Rep. 108 del 04/02/2011;

DECRETA

- di approvare il progetto definitivo di variante proposto dalla Società Andali Energia srl con sede legale in Pizzo Calabro (VV) alla Traversa di Via Centauro s.n.c., P. IVA 06227070965 ed iscritta al REA di Vibo Valentia con il n. VV - 165536, composto da 18 aerogeneratori per una potenza massima prevista 45 MW da realizzarsi:
 - nel comune di Andali per quanto attiene al posizionamento di tutti gli aerogeneratori, le piazzole e la viabilità di servizio nonché parte del cavidotto in media tensione;
 - nel comune di Belcastro per quanto attiene parte del cavidotto in media tensione, la stazione utente 30/150kv, la stazione RTN 380/150kv (opera di rete) e relativi raccordi in AT;
 - nel comune di Petronà per quanto attiene alle realizzazione dei raccordi in AT necessari per il collegamento in entra-esce sulla linea Rizziconi-Scandale (opere di rete);
- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione e l'approvazione del progetto definitivo equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 1 e 3 del Decreto legislativo n. 387 del 23.12.2003;
- di demandare, a norma dell'articolo 27 comma 1 del T.U. 380/2001, al Comune Andali (CZ), Belcastro (CZ) e Petronà (CZ) il controllo e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. Gli Enti e le Amministrazioni



Regione
Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Settore 2
Servizio 4
Energia e fonti alternative

che nell'esprimere il parere di rispettiva competenza sulla realizzazione dell'impianto oggetto della presente Autorizzazione Unica hanno apposto prescrizioni alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera saranno, altresì, preposti alla verifica del rispetto delle prescrizioni medesime e responsabili del controllo. La Regione Calabria – Settore Politiche Energetiche, Attività Estrattive e Risorse Geotermiche, si riserva ogni eventuale successivo accertamento ulteriore.

- di disporre che le Amministrazioni che abbiano espresso il proprio parere sul progetto in via preliminare o abbiano subordinato il proprio assenso ad accertamenti successivi, trasmettano al Settore Politiche Energetiche, nella qualità di responsabile del procedimento di autorizzazione unica, le determinazioni e/o i provvedimenti definitivi assunti successivamente al rilascio dell'autorizzazione stessa.
- di notificare il presente decreto alla società istante e ai Comuni di Andali (CZ), Belcastro (CZ) e Petronà (CZ);
- di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica e concludersi entro il termine di 36 mesi, così come da atto di impegno depositato dalla Società Proponente. Tale termine è prorogabile per una sola volta con le modalità di cui al punto 11 della L.R. 42/08;
- di disporre che il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- di disporre che a cura e spese della Società Andali Energia s.r.l. il presente decreto venga pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e uno a diffusione nazionale.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, i soggetti interessati potranno proporre avverso il presente atto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo di Catanzaro, oppure, entro il maggior termine di 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ing. *Ilario De Marco*

